



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AC 4829

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità
e il consolidamento dei conti pubblici

Art. X A

(Disposizioni sulla riscossione coattiva delle entrate locali)

1. Il termine del 1° gennaio 2011 di cui all'articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prorogato al 31 marzo 2011 dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 è prorogato al 30 giugno 2012.
2. Con decorrenza dal 1° luglio 2012 i comuni, loro unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative per il tramite del Consorzio Nazionale della Riscossione costituito in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A detto Consorzio sono attribuiti medesimi poteri e facoltà degli enti locali deleganti in ordine allo svolgimento della funzione delle riscossione coattiva delle suddette entrate ivi compreso l'utilizzo delle modalità di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *gg-quater* del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) promuove la costituzione del suddetto Consorzio e ne organizza le relative attività strumentali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la stessa Associazione, sono stabiliti i criteri organizzativi del Consorzio e le modalità di effettuazione della riscossione coattiva delle entrate locali e delle relative attività connesse e complementari. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle altre forme di gestione della riscossione coattiva previste dal citato articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater* del decreto legge n. 70 del 2011, qualora ritenute più vantaggiose sotto il profilo economico e gestionale secondo motivata deliberazione dell'ente locale. Le presenti disposizioni costituiscono principio di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. X B

(Disposizioni sulla riscossione coattiva delle entrate locali)

1. Il termine del 1° gennaio 2011 di cui all'articolo 3, commi 24, 25 e 25 bis, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prorogato al 31 marzo 2011 dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 è prorogato al 30 giugno 2012.
2. Con decorrenza dal 1° luglio 2012 i comuni, le loro unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti che non intendano effettuare direttamente o per il tramite di società di capitale interamente pubblico costituite nei modi di legge o secondo le altre forme di gestione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 416, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative possono delegare le relative funzioni mediante apposita convenzione al Consorzio Nazionale per la Riscossione costituito in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cui sono attribuiti i medesimi poteri e facoltà degli enti deleganti ivi compreso l'utilizzo delle modalità di riscossione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg - quater* n. 1 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) promuove la costituzione del suddetto Consorzio e ne organizza le relative attività strumentali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la stessa Associazione, sono stabiliti i criteri organizzativi del Consorzio e le modalità di effettuazione della riscossione coattiva delle entrate locali e delle relative attività connesse e complementari. La presente disposizione costituisce principio di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Relazione

Un sistema di riscossione coattiva e uniforme su tutto il territorio nazionale rappresenta con tutta evidenza uno strumento necessario per una efficace attività di contrasto all'evasione fiscale ed un fattore di sviluppo nella misura in cui riesce a coniugare il dovere del contribuente di pagare i tributi con l'interesse pubblico di ottenere quanto non versato spontaneamente, ferma restando la necessaria tutela dei diritti dei contribuenti stessi e delle imprese.

Ciò premesso, constatato che l'articolo 2, comma 7 del decreto legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2012 la riscossione spontanea e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali dei comuni non sarà più effettuata da Equitalia s.p.a. dovendo tale funzione essere esercitata direttamente dai comuni, con ciò contraddicendo, almeno per quanto riguarda la riscossione coattiva, i principi posti a base della riforma del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legge n. 203 del 2005 che, pur tra inevitabili difficoltà e talune carenze, tramite la nascita di Equitalia s.p.a. ha comportato un indubitabile e rilevante aumento di efficacia della riscossione coattiva dei tributi per mezzo di un modello organizzativo di gran lunga migliore rispetto a quello previgente del frazionamento della riscossione tra innumerevoli soggetti.

Il vuoto che si verrà a determinare nello svolgimento di una funzione fondamentale nell'ambito dell'applicazione dei tributi non appare verosimilmente colmabile con l'ipotesi che i comuni possano ricorrere utilmente alla gestione diretta della riscossione coattiva, essendo di fatto carenti delle specifiche professionalità e dei necessari supporti informatici che peraltro non potrebbero essere neanche acquisiti facilmente stante, per un verso, il blocco delle assunzioni e, per altro verso, le limitazioni alla spesa degli enti locali derivanti dal rispetto degli obblighi del patto di stabilità.

Né appare auspicabile un ricorso massiccio a soggetti esterni alle amministrazioni locali, cosa comunque possibile, in quanto oltre a privare gli enti stessi del governo di una fondamentale funzione pubblica determinerebbero un pericoloso frazionamento di procedure, con una inevitabile esplosione dei costi ed una altrettanto inevitabile inefficienza di sistema attraverso una babele di procedure e di soggetti interessati, circostanza che evidentemente non favorirebbe l'adempimento da parte dei contribuenti, senza contare, aspetto di certo non secondario, i fenomeni di malcostume, già verificatosi

nel passato, nella gestione delle entrate pubbliche da parte di soggetti privati non sempre facilmente controllabili.

Le disposizioni in questione si propongono pertanto di evitare il collasso della riscossione coattiva delle entrate degli enti locali prevedendo – oltre ad un necessario breve rinvio dell'uscita di Equitalia s.p.a. dall'effettuazioni di tali attività – la creazione di un soggetto pubblico costituito dagli enti locali stessi cui sono delegati i poteri e le facoltà di questi nello svolgimento della funzione pubblica della riscossione coattiva delle proprie entrate.

Al fine di assicurare l'operatività del soggetto pubblico in questione, nonché la effettiva partecipazione al governo della funzione della riscossione da parte degli enti locali, è stata individuata la fattispecie del Consorzio di funzioni ai sensi dell'articolo 31 al decreto legislativo n. 267 del 2000, che dovrà essere costituito dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani secondo modalità operative da individuare con apposito decreto ministeriale di concerto con l'Associazione stessa.

In ogni caso, per salvaguardare l'autonomia organizzativa degli enti locali, questi, qualora lo ritengano più vantaggioso sotto il profilo economico ed organizzativo circostanze da evidenziare con una apposita motivata deliberazione, potranno sempre ricorrere alle altre modalità di gestione della riscossione coattiva delle proprie entrate individuate dall'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater* del decreto legge n. 70 del 2011, nonché dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

All'articolo 28, dell'ac 4829 è aggiunto il seguente comma:

“11. Ai fini del calcolo del saldi utili al calcolo del patto di stabilità interno per l'anno 2012 sono escluse le spese relative all'edilizia scolastica, le spese relative a progetti finanziati o cofinanziati con fondi comunitari per consentire, le spese per investimenti in campo energetico e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici”.

Motivazione

I vincoli posti dal patto di stabilità interno hanno generato un blocco della spesa per investimenti pari in media al 10 per cento annuo negli ultimi anni. Si propone di sbloccare gli investimenti in settori strategici per la sicurezza della collettività e la crescita sostenibile

Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

All'articolo 13 dell'ac 4829 è aggiunto il seguente comma:

“17 bis: fino all'entrata in vigore del regime definitivo delle entrate comunali di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello d'imposta, al fine di evitare squilibri nei bilanci comunali, in sede di conferenza stato città e tramite apposito accordo, vengono corrette le differenze tra le stime di gettito ed i gettiti realizzati ad aliquota base.”

Motivazione

Al fine di garantire la neutralità del sistema è necessario garantire un confronto tra le stime delle nuove entrate ed i gettiti effettivi ad aliquota base, con il presente emendamento si propone che il confronto avvenga in sede di conferenza stato città entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello d'imposta.

Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

All'articolo 13, comma 17 primo periodo le parole "sono ridotti" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti parole "variano in ragione delle differenze di gettito ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo".

Motivazione

La disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 13 prevede che nessun comune possa avere maggiore entrate ad aliquota base rispetto al cambio di regime previsto dall'articolo 13.

Si propone con il presente emendamento di salvaguardare anche i Comuni che vedono una riduzione di gettito ad aliquota base in ragione dell'introduzione dell'articolo 13. La modifica proposta non altera l'effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto le differenze si compensano.

Art. 28
Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

All'articolo 28 aggiungere il seguente comma:

“In ogni caso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna derivante dalle disposizioni di cui al presente decreto legge non può essere superiore a 3 miliardi 450 milioni di euro.

Motivazione

Dalla relazione tecnica relativa all'articolo 13 si evince che il maggiore gettito derivante dal nuovo meccanismo impositivo sugli immobili è stimato per tutti i comuni in 2 miliardi di euro. Tale maggior gettito genera una riduzione del fondo di riequilibrio destinato a tutti i comuni e costituisce l'elemento di raccordo per il passaggio dal vecchio al nuovo regime.

Lo stesso fondo di riequilibrio è ridotto di ulteriori 1450 milioni di euro, di cui all'articolo 28 comma 7 del presente decreto legge.

La riduzione delle risorse perequative per i comuni è stimata dalla relazione tecnica in 3450 milioni di euro.

Il presente emendamento propone un meccanismo secondo il quale eventuali incrementi dell'autonomia dei comuni rimangano attribuiti al comparto, al fine di sostenere la funzione perequativa, che la presente norma comunque comprime.

Articolo X

2- Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 – imposta di soggiorno

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. I comuni capoluogo di provincia, quelli con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti, le Unioni dei Comuni e gli altri comuni con popolazione inferiore inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico ** situati nel territorio comunale.

3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio **in abitazioni locate senza l'intermediazione di agenzie immobiliari****. Il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

****[In alternativa, o a complemento, dei casi in grassetto: comprendere i casi di immobili locati a scopo turistico da parte di locatari che svolgono attività di locazione in forma imprenditoriale]**

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili] dell'imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina:

- a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;
- b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
- c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta;
- d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;
- e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo."

12. Entro 30 giorni dall'avvenuta adozione del regolamento comunale istitutivo dell'imposta di soggiorno, il Comune deve darne comunicazione ed inviarne copia al Ministero dell'economia e delle finanze. Se, entro il predetto termine, la comunicazione non perviene al Ministero, l'efficacia del regolamento istitutivo dell'imposta s'intende sospesa fino all'effettiva ricezione da parte del Ministero della copia dell'atto.

Motivazione

Con la proposta di emendamento aggiuntivo in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione inserita nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (“Federalismo municipale”) di un regolamento statale attuativo per l’imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto (art. 4).

La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto “entro sessanta giorni” dall’emanazione del decreto legislativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l’insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- a) viene precisato l’ambito applicativo dell’imposta di soggiorno, individuandolo sia nelle permanenze di persone non residenti nel comune in strutture ricettive di qualsiasi tipo, sia nelle permanenze in alloggi locati per motivi turistici. Sono inoltre stabilite per via legislativa alcune esenzioni (soggiorni in strutture dedicate al turismo giovanile; minori; soggiorni in alloggi locati senza intermediazione immobiliare), ferma restando la possibilità di autonoma ulteriore determinazione del Comune;
- b) viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;
- c) vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell’imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni).

Inoltre, la norma proposta estende la facoltà di adozione del tributo a tutti i Comuni capoluogo di provincia e con popolazione non inferiore ai 10 mila abitanti, limitandola negli altri casi agli enti qualificati turistici o città d’arte in quanto inclusi negli appositi elenchi regionali, come attualmente indicato dalla norma vigente.

La norma proposta permette dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

L’entrata in vigore della norma è prevista a decorrere dal 2012. Con un’esplicita disposizione vengono fatte salve le deliberazioni di istituzione del nuovo tributo adottate dai Comuni per il 2011 in applicazione del previgente articolo 4 del d.lgs. 23.

Articolo X

3- Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 – Imposta di scopo

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, la parola “parziale” è abolita ed è aggiunto il seguente periodo “Le spese di investimento finanziate dall'imposta di scopo non concorrono alla determinazione dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno”;

b) al comma 147, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;

c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da “con l'esclusione” a “esistenti”; alla lettera h), le parole da “a nuovi” a “culturali” sono sostituite dalle parole “alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive”; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente “h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.”;

d) al comma 150, sostituire le parole “30 per cento dell'ammontare” con le parole “all'ammontare”

2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

3. Entro 30 giorni dall'avvenuta adozione del regolamento comunale istitutivo dell'imposta di scopo, il Comune deve darne comunicazione ed inviarne copia al Ministero dell'economia e delle finanze. Se, entro il predetto termine, la comunicazione non perviene al Ministero, l'efficacia del regolamento istitutivo dell'imposta s'intende sospesa fino all'effettiva ricezione da parte del Ministero della copia dell'atto.”

4. A decorrere dal 2012 le sospensioni di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermate dal comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applicano all'imposta di scopo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 145 e seguenti.

Motivazione

La norma proposta provvede a dare attuazione, a decorrere dal 2012, alla previsione dell'articolo 6 del d. lgs. n. 23 del 2010 (“Federalismo municipale”), disponendo dal 2012

nuovi criteri applicativi per l'imposta di scopo di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, commi da 145 a 151.

Le modifiche proposte riprendono i criteri direttivi di cui all'articolo 6 citato, la cui attuazione era invece demandata ad un apposito regolamento statale, previsione che verrebbe così superata.

Viene inoltre prevista l'esclusione dal computo dei saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno delle spese finanziate dal gettito dell'imposta di scopo.

Vengono infine previste modalità di applicazione dell'imposta di scopo, attualmente collegata all'ICI, a seguito dell'introduzione dell'Imposta municipale propria (art. 8 del d.lgs. 23 del 2011, attualmente prevista a decorrere dal 2014 e sostitutiva, tra l'altro, dell'ICI). Viene in proposito previsto, oltre al collegamento con il nuovo tributo, l'obbligo per il Comune di assicurare, anche nel nuovo scenario applicativo, il rispetto dei vincoli previsti dalla legge, quali la durata e i limiti all'ammontare del gettito.

Aggiungere il seguente articolo:

L'articolo 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è abrogato.

In subordine

L'articolo 1, comma 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296 è sostituito dal seguente:

1. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.
2. Gli enti che registrano un rapporto, espresso in termini percentuali, tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 36% si considerano virtuosi. Il rapporto di cui al precedente periodo è calcolato sulla base della media dei dati relativi alle spese di personale per il quinquennio 2005-2009.
3. I Comuni virtuosi, così come definiti dal precedente comma, non sono assoggettati alle disposizioni di cui al comma 1. Tali Enti adottano comunque politiche di spesa di personale volte ad evitare che la programmazione triennale registri nel suo insieme un superamento del rapporto definito al comma 2.
4. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di virtuosità di cui al presente articolo, per i Comuni con un organico inferiore a 10 unità, non sono computate le spese per le sostituzioni di personale a copertura di posti unici in dotazione organica.
5. In ogni caso, per tutti gli Enti i piani di fabbisogno del personale elaborati in vigore della presente disposizione possono assicurare il mantenimento operativo delle figure infungibili, a copertura di posti apicali nella dotazione organica dell'ente, previa documentata attestazione della assenza dell'ente di figure con adeguato profilo professionale e ove l'eventuale copertura non sia attribuibile ad autonome scelte gestionali dell'ente.

Motivazione

L'emendamento si rende necessario per rendere maggiormente flessibili e coerenti con criteri di virtuosità i limiti relativi alle spese di personale per gli enti non assoggettati al Patto di stabilità, pur nel rispetto dell'obiettivo generale di contenimento e di razionalizzazione della spesa stessa.

Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e
rifinanziamento fondo di garanzia

All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole "Amministrazione interessata" aggiungere le seguenti parole " previa intesa in Conferenza unificata di cui al d.lgs 28 agosto 1997 n. 281"

Art. 4

Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali

All'art 4, comma 1, lettera c) dopo le parole: "lo stato di emergenza" aggiungere le seguenti parole: "anche nel corso del 2011".

Art. 5

Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

All'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole “secondo le modalità stabilite con Accordo in Conferenza Unificata di cui al d.lgs 28 agosto 1997 n. 281”.

Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate

All'art.6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole "personale appartenente" sono aggiunte le seguenti parole: "ai corpi di polizia municipale".

Art. 13
Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

All'art.13, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

“7 bis. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni locatè che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'art.1 comma 2 del DM 22 aprile 2008. A tali unità abitative si applicano le detrazioni di cui al successivo comma 10.”

Motivazione

Regime IMU per gli alloggi sociali.

L'agevolazione è da concedere esclusivamente agli alloggi in locazione permanente, mentre per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica occorrerebbe prevedere un'esenzione totale d'imposta.

Il regime ICI previgente riconosceva agli alloggi locati di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa e degli IACP comunque denominati, il medesimo regime di esenzione riconosciuto alle abitazioni principali.

In ragione della funzione di servizio di interesse generale svolto da tali immobili è opportuno venga confermato il medesimo regime fiscale previsto per le abitazioni principali in materia di IMU ed esteso anche alle nuove iniziative di alloggi sociali realizzati da altri soggetti, quali ad esempio quelli attivati tramite il Sistema Integrato dei Fondi di cui al Piano nazionale per l'edilizia abitativa.

Tale incentivo sarebbe particolarmente importante per attivare gli investimenti in alloggi sociali tramite le risorse attualmente disponibili presso il Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) promosso da CDP, e che attualmente ha una disponibilità di circa 2 miliardi, il cui investimento avrebbe importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale.

Art. 21
Soppressione enti e organismi

Al comma 19 dopo le parole: “tutela del territorio e del mare” inserire le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. 281/1997”.

Motivazione

E’ opportuno che rispetto alla questione tariffaria, estremamente delicata per gli enti locali, sia prevista l’intesa in Conferenza Unificata onde condividere presso una idonea sede istituzionale le nuove competenze da affidare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Art. 23
**Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo,
del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province**

All'art. 23 comma 4 dopo le parole "nell'ambito delle Unioni di Comuni" inserire le seguenti parole "ovvero alla SUA Stazione Unica Appaltante come disciplinata dal decreto di attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

Motivazione

E' stato già chiarito dal Decreto del presidente del consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 pubblicato in GU 29 agosto 2011, n. 200 che la Stazione Unica Appaltante prevista dall'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è una centrale di committenza.

Art. 27
Dismissioni Immobili

Al comma 1 sub 7 punto 2 (DL 98/2011 convertito L 111 /2011 Art. 33 bis “strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici”)

Al primo periodo, sostituire le parole da: “,fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale” con le parole “e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

Al comma 1 sub 7 punto 2 (DL 98/2011 convertito L 111 /2011 Art. 33 bis “strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici”)

Al primo periodo, sostituire le parole “ i quali si esprimono entro 30 giorni” con le parole “i quali si esprimono con le modalità e secondo le procedure previste dall’art. 2 comma 5 lettera b del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.”

Al comma 1 sub 7 punto 2 (DL 98/2011 convertito L 111 /2011 Art. 33 bis “strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici”)

Al primo periodo, cassare l’intera alinea che inizia con “Le Regioni entro 60 giorni...” fino alle parole “legge 28 febbraio 1985, n. 47.”

Motivazione

L’obiettivo della norma, di incentivare e agevolare i processi di valorizzazione, per l’urgenza di contribuire alla stabilizzazione della finanza pubblica e di ridurre il debito, richiede l’applicazione di una procedura certa, agile e standard. Da questo punto di vista, l’introduzione di una procedura che implichi un intervento legislativo regionale sembra inutile e farraginoso potendo invece avvalersi di quella prevista dal D.lgs. 85/2010 che disciplina una analoga fattispecie e che sembra quindi meglio rispondere alle necessità sottese al principio ispiratore della norma.

Art. 27
Dismissioni Immobili

Comma 2 sub 2 secondo capoverso.

Sostituire il periodo: “Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano più enti territoriali, il potere d’impulso può essere assunto dall’Organo di governo di detti enti” *con il seguente periodo:* “Nel caso in cui tali programmi unitari di valorizzazione territoriale coinvolgano più Comuni o un’Unione di Comuni, il potere d’impulso spetta all’Organo di Governo locale”

Comma 3 sub 9

Dopo il punto 9 inserire le seguenti parole:

“le modalità e i termini di attuazione della presente norma sono individuati mediante Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata (ai sensi dell’art. 3 Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281).

Il predetto decreto stabilisce altresì procedure semplificate e termini abbreviati per l’acquisizione delle autorizzazioni, assensi, pareri, approvazioni comunque denominate, necessarie per la valorizzazione dei beni statali comunque in uso all’Amministrazione della Giustizia da valorizzare.

Motivazione

Visti i numerosi punti di interesse dei comuni nella fase procedurale ipotizzata dalla norma si ritiene auspicabile la definizione di una procedura concertata che tenga conto delle necessità ed interessi di tutti i livelli di governo rispetto alla questione

Art. 27
Dismissioni Immobili

*Al comma 10 dopo le parole: “il Ministero della Giustizia” aggiungere le seguenti parole: “, **sentita l’Anci,**”.*

*Al comma 13 secondo periodo, dopo le parole: “sentita l’Agenzia del Demanio” aggiungere le seguenti parole: “ **e l’Anci,**”*

*Al comma 13 lettera d) dopo le parole: “sentita l’Agenzia del Demanio” aggiungere le parole: “**e la Conferenza Stato Città,**”*

*Al comma 13 lettera g) le parole “agli enti territoriali” sono sostituite dalle seguenti parole: “**ai Comuni**”.*

*Al comma 16 nell’ultimo periodo le parole: “entro quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti parole: “ **entro sessanta giorni**”*

Art.30
Esigenze indifferibili

*All'art. 30 comma 5 dopo le parole "di cui alla legge 24 febbraio 1992, 225" inserire le seguenti parole: "**il cui riparto avviene sentita la Conferenza Unificata,**"*

Motivazione

Si ritiene necessaria la partecipazione delle Autonomie Locali ed in particolare dei Comuni i cui Sindaci sono Autorità locale di Protezione Civile anche nell'ambito dell'atto di programmazione delle risorse previsto dal Fondo Nazionale di Protezione Civile di cui all'art. 19 della legge 225/92. La previsione legislativa precedente all'introduzione di ulteriori modifiche intervenute ha di fatto reso necessario l'inciso in quanto si ritiene in via interpretativa che tale riparto debba avvenire in sede di Conferenza Stato Regioni non tenendo conto quindi delle specifiche contenute dall'art. 107 del Decreto Legislativo 112/98.

Art.30
Esigenze indifferibili

All'Art.30 dopo il comma 8 è aggiunto un nuovo comma:

“Comma 9. Dopo l'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis. - (Diritti di imbarco sui passeggeri e merci) – 1. *A decorrere dal 1 gennaio 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ripartito sulla base del rispettivo traffico secondo i seguenti criteri e priorità:*

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con proprio Decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico calcolato nell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici nonché è per le misure di sostegno alla cantieristica e allo sviluppo locale;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti”

Motivazione

L'emendamento si pone l'obiettivo di: garantire ai Comuni sede dei Porti una autonomia finanziaria; assicurare interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento; di finanziare misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti nonché per il rilancio del settore cantieristico e di riparazione navale.

Art. 30
Esigenze indifferibili

All'articolo 30 dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

“Al comma 32 dell'articolo 14 del dl 78/2010 ss.mm.ii., gli ultimi due periodi si interpretano nel senso che i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2013 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite”.

Motivazione

L'interpretazione autentica del comma 32 dell'articolo 14 del dl 78/2010, si rende necessaria per chiarire definitivamente che, a seguito delle diverse modifiche normative intervenute ed in coerenza con la ricostruzione normativa contenuta nei recenti pareri espressi da alcune sezioni della Corte dei Conti, il termine di dismissione delle società vietate per i comuni con popolazione compresa fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti è il 31.12.2013.

Art. 30
Esigenze indifferibili

All'articolo 30, dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

“Le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 32 del dl 78/2010 ss.mm.ii. non si applicano alle società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica, regolati dall'articolo 4 del dl 138/2011 ss.mm.ii. e da specifiche discipline settoriali.”

Motivazione

Tale disposizione si rende necessaria per chiarire una situazione complessa, che determina forti ricadute per le amministrazioni, inerente la mancanza di coordinamento fra le dimissioni societarie previste dal divieto di costituzione di società per i Comuni di cui all'articolo 14 comma 32 del dl 78/2010 e le scadenze del periodo transitorio per gli affidanti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Appare evidente che i Comuni dovrebbero applicare la disciplina speciale in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e le relative scadenze del periodo transitorio, anche alle società già operanti in tale settore, a prescindere dalla dimensione demografica. I divieti di natura dimensionale valgono invece - con i conseguenti vincoli e scadenze - per le società esistenti operanti in settori diversi da quelli succitati.

Art. 43
(Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure)

*All'art. 43, comma 8, le parole: "d'intesa con le regioni e le province autonome" sono sostituite con le seguenti: **"d'intesa con la Conferenza Unificata"***

Aggiungere il seguente articolo:

“Gli Enti locali, i cui edifici scolastici sono iscritti o saranno iscritti, nell’elenco predisposto congiuntamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a seguito della conclusione della rilevazione sugli *“indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali degli edifici scolastici”*, non sono sottoposti al rispetto del vincolo del patto di stabilità limitatamente alle spese sostenute per i relativi adeguamenti.

Motivazione

A seguito della sottoscrizione in Conferenza Unificata, il 28 gennaio 2009, dell’Intesa sugli *“indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali degli edifici scolastici”*, che ha permesso di verificare la reale sicurezza dei 42.000 edifici scolastici, sono state già avanzate dagli Enti Locali, con il coordinamento delle Regioni, più di 6000 richieste di finanziamento. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministero Istruzione, Università e Ricerca, hanno congiuntamente predisposto, secondo criteri di urgenza, un primo elenco di interventi prioritari. Con il primo piano stralcio, deliberato dal CIPE nel maggio 2010 e pubblicato sulla G.U. n. 215 del 16 settembre 2010, sono state finanziati i primi 1.706 interventi, mentre altri saranno finanziati successivamente con le ulteriori risorse rese disponibili dal CIPE.